

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo - Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Sede legale in Roma - Fax 06.87.41.74.25 (e-mail info@iccrea.bcc.it, PEC servizio.ebank@pec.iccreabanca.it, sito internet www.cartabcc.it)
Registro delle imprese della CCIAA di Roma - C.F. n. 04774801007.
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia n. 5251. cod. ABI 08000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

INFORMAZIONI GENERALI PER I DEPOSITANTI (art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 15.2.2016, n. 30)

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, il cui regolamento è consultabile sul sito www.fgd.bcc.it.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Il rimborso è limitato ad euro 100.000,00 (euro centomila) per ciascun depositante¹.

Sono esclusi dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di euro 100.000,00 per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

¹ Ai fini del calcolo del limite di euro 100.000,00: a) i depositi su un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante; b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il “Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti” di seguito riportato.

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo - Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
 Sede legale in Roma - Fax 06.87.41.74.25 (e-mail info@iccrea.bcc.it, PEC servizio.ebank@pec.iccreabanca.it, sito internet www.cartabcc.it)
 Registro delle imprese della CCIAA di Roma - C.F. n. 04774801007.
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia n. 5251. cod. ABI 08000
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs 15.2.2016, n.30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso Iccrea Banca sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (1)
Limite della protezione:	100.000 EUR per depositante e per ente creditizio (2). Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR (2). Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante (3) separatamente. Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro veda la voce "Valuta del rimborso".
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	20 giorni lavorativi (4)
Valuta del rimborso:	Il rimborso verrà effettuato in euro o nella valuta dello stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Via Lucrezia Romana, 41-47 00178 Roma. Tel. +39 06 720 79001 - Fax +39 06 720 79020 - 06 720 79030. E-mail info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni:	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a **100.000 EUR** o,

nel caso di rimborso in valuta diversa dall'euro, per il suo importo equivalente (si veda al riguardo, la voce "Valuta del rimborso").

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, i depositi sono protetti oltre 100.000 EUR (o, se la valuta del deposito non è espresso in EUR, l'importo corrispondente al controvalore corrispondente al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fgd.bcc.it

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Via Lucrezia Romana, 41-47 – 00178 Roma. Tel. +39 06 720 79001 – Fax. +39 06 720 79020 – 06 720 79030. Email info.fongar@fgd.bcc.it, sito internet www.fgd.bcc.it

Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR o importo corrispondente nella valuta dello stato di residenza del depositante, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) entro:

- a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- d) A decorrere dal 1° gennaio 2024 nel termine di sette giorni lavorativi.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti.

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.